



ALLEGATO A

COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo Palazzo Colonna, 1 – 00047- Marino

P.IVA 01135971008 C.F. 02927790580

Tel. 06/936621

Fax 06/936622310

www.comune.marino.rm.gov.it

protocollo@pec.comune.marino.rm.it

AVVISO PUBBLICO

BANDO GENERALE DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARINO

IL DIRIGENTE AREA II^A

Servizio patrimonio

Vista il D.Lgs 31 marzo 1998, n.112;

Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n.2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286;

Visto il D.Lgs 19 novembre 2007, n.251;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 27 maggio 2020 (proposta di Giunta n. 80 del 22/05/2020) avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per l'andizione di un bando generale di pubblico concorso ai fini della formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (E.R.P.) ai sensi della Legge Regionale 06 agosto 1999, n.12 e del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n.2 e loro ss.mm.ii. e per la nomina della nuova commissione di cui all'art. 4 del R.R. 20 settembre 2000, n.2."

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 480 del 19/06/2020 di approvazione del presente Bando e del modello di domanda

RENDE NOTO

che ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito denominata E.R.P.) destinata all'assistenza abitativa di cui all'art. 10, comma 1 della L.R. n.12 del 06.08.1999, che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Marino (RM), sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno essere inoltrate secondo le modalità contenute nel presente bando di concorso.

DISCIPLINA DEL BANDO

Art.1

(Finalità del bando)

Il presente bando ha per oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa siti nell'ambito territoriale del Comune di Marino (RM) e la definizione dell'ordine di priorità nell'assegnazione degli stessi.

Art.2

(Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

Per la partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, di cui all'art.1, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, previsti dall'art.11 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12 e s.m.i., alla data di presentazione della domanda al bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs 8 gennaio 2007 n.3 ovvero sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso almeno biennale ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 come modificato dall'art. 27 di cui alla Legge 30 luglio 2002, n.189 ovvero sia titolare della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 19 novembre 2007, n.251;
- b. residenza anagrafica nel territorio del Comune di Marino ovvero, per i non residenti, attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune di Marino;
- c. mancanza di titolarità di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nell'ambito territoriale del Comune di Marino e nel Comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale e, comunque, nell'ambito

del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite stabilito dall'art. 21 del Regolamento Regionale 20.9.2000 n. 2 e s.m.i., in Euro 100.000,00 (centomila/00). A tal fine, in attuazione dell'art. 10 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n.11, non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del richiedente;

- d. assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con i contributi pubblici ed assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti Pubblici sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art.21 della Legge 5 agosto 1978, n.457 e ss.mm.ii. e vigente al momento della pubblicazione del presente bando di concorso o delle successive graduatorie semestrali;
- f. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.

Art. 3

(Requisiti per l'assegnazione)

1) I requisiti di cui all'art. 2, devono essere posseduti dal richiedente e limitatamente a quelli previsti dalle lettere C, D ed F, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto locatizio.

2) Il requisito di cui alla lettera E dell'art. 2 deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

Art. 4

(Standard dell'alloggio di Edilizia residenziale pubblica)

In virtù del Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000, possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi della normativa vigente, rapportata al nucleo familiare, sia:

- a) non superiore a quarantacinque metri quadrati per un nucleo familiare composto da uno o due componenti;
- b) superiore a quarantacinque metri quadrati e fino a sessanta metri quadrati per un nucleo familiare composto da due o tre componenti;
- c) superiore a sessanta metri quadrati e fino a settantacinque metri quadrati per un nucleo familiare composto da quattro componenti;
- d) superiore a settantacinque metri quadrati per un nucleo familiare di oltre quattro componenti.

Art. 5

(Definizione di nucleo familiare)

1) Ai fini del presente Bando, si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, inoltre, parte del nucleo familiare, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di stato non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento familiare in conformità alla normativa statale vigente.

2) Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando e dimostrata nelle forme di legge.

3) Le persone coniugate e non legalmente separate, in costanza del rapporto, non possono far parte di altri nuclei familiari anche se coabitanti da diversi anni.

4) In deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 12/99 possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- a. i figli coniugati;
- b. i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio ;
- c. le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 6 (Reddito)

1) Agli effetti del presente bando, per reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento) si intende quello risultante dalla somma dei redditi, dichiarati al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato, ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato. Concorrono, altresì, alla determinazione del reddito complessivo la somma dei valori relativi alle seguenti componenti patrimoniali:

- a. Fabbricati: il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ossia dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento o a quello in cui si effettua l'aggiornamento previsto dall'art.14 del Regolamento Regionale n.2 del 20 settembre 2000 e s.m.i.;
- b. Terreni edificabili: il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'art. 14 del Regolamento Regionale 2/2000 e s.m.i.;
- c. Terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'IMU, cioè il reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente.
- d. il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato come sopra, è di Euro 100.000,00 (centomila/00), come definito dall'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2 /2000 e s.m.i.

2) il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è fissato dalla Regione Lazio che, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, provvede con cadenza biennale al suo aggiornamento ed è, ad oggi, stabilito con Determinazione Regionale del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G12871 del 27/09/2019, per il biennio 2019-2021, in Euro 20.876,99. Il limite di reddito per l'accesso all'ERP è computato secondo le modalità indicate dal combinato disposto dell'art.21 della Legge 457 del 5 agosto 1978 e s.m.i. e dell'art. 50 comma 2 bis della Legge Regionale n. 27 del 28 dicembre 2006. La diminuzione prevista nel citato art. 21 della legge 457/78 è determinata, ex art. 50 comma 2 bis della L.R. 27/2006, in Euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di Euro 6.000,00 (seimila/00). Eventuali modifiche al limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, effettuate dagli organismi preposti, sono da intendersi immediatamente recepite nel presente Bando.

3) per familiari a carico si intende, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. del 22.12.1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi):

- a. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b. i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- c. i seguenti altri familiari, il cui reddito, per ciascun componente, non sia superiore ai limiti in vigore al momento della presentazione della domanda, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria:
 - genitori (anche adottivi);
 - ascendenti prossimi, anche naturali;
 - coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - generi, nuore e suoceri;
 - fratelli e sorelle germani o unilaterali.

Art.7 (Alloggio adeguato- Alloggio affollato- Stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio)

Per i fini di cui all'art.11, comma 1, lettera c) della L.R. 12/1999 e s.m.i., l'art. 20 del Regolamento Regionale n.2/2000 e s.m.i. definisce alloggio adeguato quello la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli

interni, è non inferiore a trentotto metri quadrati. Si ha affollamento quando il rapporto vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina, a norma dell'art. 2, comma 2, lett. d) del Regolamento Regionale n.2/2000, dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio, del venti per cento. Esempio di alloggio affollato:mq 120 calcolo $120-20\%=96\text{mq}$ $96:14=6,86(\text{vani})$ $6,86 \times 2=13,72$ affinché si determini affollamento il rapporto vani abitanti è di 1 a 2. Pertanto, ogni vano di 14 mq deve essere abitato da 2 persone.

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, l'art.21 della Legge 392/1978 e, più specificatamente, il Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 9 ottobre 1978 n. 284, tengono conto dei seguenti elementi: - elementi propri dell'unità immobiliare (pavimenti, pareti e soffitti, infissi, impianto elettrico, impianto idraulico e servizi igienico-sanitari, impianto di riscaldamento) ó elementi comuni (accessi, scale e ascensore, facciate, coperture e parti comuni in genere). L'art. 21 della L. 392/1978 considera lo stato dell'immobile:

- mediocre, qualora siano in condizioni scadenti tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare;

- scadente, qualora siano in condizioni scadenti almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

Art. 8

(Modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando)

1) Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.gov.it da cui può essere scaricato on line.

2) Sarà dichiarata inammissibile la domanda spedita in copia o utilizzando un modello difforme rispetto a quello predisposto dal Comune di Marino.

3) La domanda di partecipazione al Bando di concorso, corredata di marca da bollo del valore di euro 16,00, deve a pena di inammissibilità della stessa:

- a. essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal richiedente, con firma estesa e leggibile;
- b. essere presentata secondo le seguenti modalità:
 - mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite Agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: Comune di Marino ó Area II Servizio Patrimonio, Largo Palazzo Colonna, 1-00047-Marino(RM) indicando sul frontespizio del plico che contiene la domanda la seguente dicitura:ö Bando Generale per Assegnazione Alloggi E.R.P.ö
 - tramite utenza personale di posta elettronica certificata in formato öPDFö al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.marino.rm.it specificando nell'oggetto del messaggio öBando Generale per Assegnazione Alloggi E.R.P.ö;
 - consegna a mano, senza busta, presso l'Ufficio Protocollo, sito in Largo Palazzo Colonna, 1 -00047 Marino (RM) orari 9:00-12:30 dal Lunedì al Venerdì / 15:30-17:30 limitatamente al martedì e giovedì.Nel caso di presentazione della domanda mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite agenzia di recapito autorizzata farà fede il ötimbro a dataö apposto dall'Ufficio Postale accettante ovvero la data di consegna della domanda al corriere. Nel caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata la data e l'ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico. Non sono ammesse le domande che provengano da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di posta elettronica certificata il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda.
- c. contenere la dichiarazione anagrafico-reddituale, inerente il possesso dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. di cui all'art. 11 della L.R. n. 12/1999 e delle condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi previste dall'art. 2 del Regolamento Regionale n.2/2000 e s.m.i come richiamati negli artt. 2 e 10 del presente bando, debitamente compilata e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 della medesima legge;
- d. contenere il modello ISEE in corso di validità;
- e. contenere, idonea e specifica documentazione come indicata nel modello di domanda, non ricadente nell'ambito della disciplina dell'autocertificazione, atta ad attestare situazioni e stati che diano diritto ad attribuzione di punteggio, pena la non attribuzione del punteggio stesso o tesa a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi;
- f. contenere copia del documento d'identità in corso di validità e copia del codice fiscale del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, per gli stranieri extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità e del codice fiscale;
- g. per i non residenti, avere allegata specifica dichiarazione del datore di lavoro o altra idonea documentazione che comprovi che si svolge attività lavorativa (subordinata o autonoma) esclusiva o principale nel Comune di Marino;
- h. contenere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 öCodice in materia di protezione dei dati personaliö e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

i. indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni inerenti il concorso. L'eventuale variazione del recapito dovrà essere comunicata tempestivamente a codesta Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per l'eventuale dispersione della domanda dovuta a disguidi nella trasmissione imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore né per la mancata ricezione, da parte del concorrente, di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell'indirizzo indicato nella domanda.

4) Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare.

5) In caso di decesso del richiedente o negli altri casi in cui il richiedente non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare stesso, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 11, comma 5 della Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 12. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale subentra nella domanda l'altro coniuge, se tra i due sia stato così convenuto e qualora quest'ultimo risulti occupare stabilmente la casa coniugale.

Art.9

(Termini di presentazione della domanda)

1) Le domande dovranno essere trasmesse con le modalità di cui all'art. 8 a far data dal **1 luglio 2020**; le domande di partecipazione inoltrate prima di tale termine (1 luglio 2020), saranno considerate irricevibili.

2) Il presente bando generale non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha vigenza fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del R.R. 2/2000 e ss.mm.ii., le graduatorie hanno scadenza semestrale.

3) Le domande saranno raccolte in due semestralità:

- 1^ semestralità 6 domande trasmesse dal 1° gennaio al 30 giugno;
- 2^ semestralità 6 domande trasmesse dal 1° luglio al 31 dicembre.

4) Le domande pervenute durante le semestralità di cui al comma 3 sono oggetto di graduatorie distinte in base al numero dei componenti del nucleo familiare secondo gli standard di cui all'art.12 del R.R. 2/2000.

5) Tali graduatorie sono pubblicate entro il 31 maggio con riferimento alle domande presentate nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) ed entro il 30 novembre con riferimento alle domande presentate nel primo semestre (1° gennaio-30 giugno).

Art. 10

(Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, i richiedenti dovranno barrare le categorie corrispondenti alla condizione in cui si trova il proprio nucleo familiare conformemente allo schema previsto nel modello di domanda. Per la collocazione in graduatoria è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto indicati in relazione al verificarsi delle condizioni di priorità di seguito elencate:

A) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica

nucleo composto fino a 2 persone	punti 8
nucleo composto fino a 3 persone	punti 9
nucleo composto da oltre 3 persone	punti 10

B) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando

- a. Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS punti 8
- b. Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS punti 7

2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto il cui termine per il rilascio fissato dal Giudice non è ancora maturato

- a. Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS punti 5
- b. Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS punti 4

3) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto il cui termine per il rilascio fissato dal Giudice è già maturato

- a. Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS punti 6
- b. Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS punti 5

C) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa derivanti da:

1) di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando

- a. Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS punti 9
- b. Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS punti 8

2) di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando

- a. Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS punti 8
- b. Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS punti 7

3) collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio punti 3

D) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento.

Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento, come esemplificato all'art. 7 del presente bando punti 4

E) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi dell'art.21 della L. 392/1978 e del Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 9 ottobre 1978 n.284

scadente punti 3
mediocre punti 2

F) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

- 1) per oltre 1/3 punti 3
- 2) per oltre 1/5 punti 2
- 3) per oltre 1/6 punti 1

G) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari punti 3

H) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS punti 4

I) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione punti 2

L) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:

1) composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente punti 5

2) costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età punti 3

3) composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico punti 4

- 4) nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da patologie per le quali sia stata riconosciuta l'invalidità civile ai sensi della Legge 104/1992 e che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento (66%) della capacità lavorativa ovvero in caso di minori sia stato riconosciuto lo status di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 punti 8
- 5) composti da profughi cittadini italiani punti 1
- 6) con un numero di figli superiore a due punti 4
- 7) composti da una sola persona maggiorenne punti 2

M) residenza anagrafica nel Comune di Marino negli ultimi 5 anni:

- | | |
|--------------|---------|
| un anno | punti 1 |
| due anni | punti 2 |
| tre anni | punti 3 |
| quattro anni | punti 4 |
| cinque anni | punti 5 |

Le condizioni di cui alle precedenti lettere A), B), C), non sono cumulabili tra loro né con le condizioni di cui alle lettere D) ed F). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere H) ed I).

Non si possono cumulare i punteggi attribuiti alle condizioni all'interno della stessa categoria. Tale divieto di cumulo si applica per ognuna delle seguenti categorie: A), B),C),F),L),M).

Nel caso in cui il richiedente dichiara di trovarsi in più di una delle condizioni sopra specificate non cumulabili tra loro, si terrà conto della condizione che dà luogo al punteggio più alto.

Art. 11

(Ulteriori requisiti in caso di parità di punteggio)

1) In caso di parità di punteggio, sono applicati i criteri di seguito indicati:

Èa parità di punteggio precede il richiedente con reddito ISEE inferiore;

Èin caso di ulteriore parità precede il richiedente con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente con maggiore percentuale di invalidità appositamente certificata;

Èin caso di ulteriore parità precede il richiedente con maggiore presenza nel proprio nucleo familiare di minori a carico;

Èin caso di ulteriore parità si terrà conto dell'anzianità di presentazione della domanda come attestata dal numero di protocollo apposto dall'ufficio del Comune di Marino.

Art. 12

(Autocertificazioni e documentazione occorrente per la verifica delle condizioni e l'attribuzione del punteggio)

1) Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. e delle condizioni per l'attribuzione del punteggio, sia in caso di domanda di assegnazione che di domanda di aggiornamento, a pena di inammissibilità della domanda e di mancato riconoscimento del punteggio, deve essere:

- inviata idonea e specifica documentazione, ove richiesta, a corredo dell'istanza;

- compilata la apposita sezione relativa ad ogni condizione come selezionata nella domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In particolare, per la verifica dei requisiti soggettivi, a pena di inammissibilità della domanda, si deve produrre:

- copia del documento d'identità in corso di validità e copia del codice fiscale del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, per gli stranieri extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità e del codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;

- per i non residenti, avere allegata specifica dichiarazione del datore di lavoro o iscrizione alla Camera di Commercio o altra idonea documentazione che comprovi che si svolge attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Marino;

- Modello ISEE concernente il reddito annuo complessivo imponibile lordo relativo al nucleo familiare con riguardo all'anno di riferimento della domanda. In caso di reddito pari a zero presentare autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante importo del reddito e modalità di sostentamento nonché specificare presso quale Centro per l'impiego si è effettuata l'iscrizione.

- Dichiarazione anagrafico-reddituale di cui al modello di domanda, inerente il possesso dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. di cui all'art. 11 della L.R. n. 12/1999 e delle condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi previste dall'art. 2 del Regolamento Regionale n.2/2000 e s.m.i come richiamati negli artt. 2 e 10 del presente bando, debitamente compilata e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 della medesima legge;

Nell'ipotesi in cui si partecipi al bando di concorso in deroga ex art. 11, comma 6, della L.R. 12/1999 e s.m.i., se il richiedente è nubendo allegare copia certificazione di pubblicazione di matrimonio ovvero autocertificazione specificando gli estremi dell'atto di pubblicazione di matrimonio (numero atto, data e Comune che ha rilasciato il certificato), se persona sola con almeno un figlio a carico presentare decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione oppure sentenza di divorzio ovvero se genitore non coniugato produrre autocertificazione di nascita del figlio resa ai sensi del DPR 445/2000.

Ai fini della valutazione e verifica delle condizioni di cui all'art.10 del presente Bando, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, si deve produrre:

- **condizione A):** attestazione dell'Associazione o dell'Ente che fornisce l'assistenza alloggiativa, con specifico riferimento al periodo da cui è decorsa l'occupazione;
- **condizione B):** copia dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento del rilascio dell'alloggio per motivi di pubblica utilità ovvero copia dell'ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi modello CUD, modello 730 o modello Unico ovvero nel caso di disoccupazione, oltre al modello ISEE, autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante importo del reddito e modalità di sostentamento nonché specificare presso quale Centro per l'Impiego si è iscritti;
- **condizione C):** copia dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento del rilascio dell'alloggio per motivi di pubblica utilità ovvero copia dell'ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto ovvero documentazione attestante assegnazione dell'alloggio di servizio, comunicazione del rilascio alloggio, data di decorrenza dell'effettivo rilascio dell'alloggio di servizio; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi modello CUD, modello 730 o modello Unico ovvero nel caso di disoccupazione, oltre al modello ISEE, autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante importo del reddito e modalità di sostentamento nonché specificare presso quale Centro per l'Impiego si è iscritti;
- **condizione D):** perizia assevera da professionista abilitato;
- **condizione E):** perizia asseverata da professionista abilitato;
- **condizione F):** copia del contratto di locazione registrato con estremi della registrazione nonché copia della ricevuta dell'ultimo versamento del canone di locazione che dovrà contenere: l'indicazione del periodo a cui il pagamento fa riferimento, l'importo pagato al netto degli oneri accessori, gli elementi utili alla indicazione dell'immobile condotto in locazione;
- **condizione G):** autocertificazione da rilasciare ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 utilizzando il prospetto analitico relativo al nucleo familiare coabitante da cui risultino tutti i componenti del nucleo familiare coabitante ed il periodo della coabitazione;
- **condizione H):** copia dell'ultima dichiarazione dei redditi modello CUD, modello 730 o modello Unico ovvero nel caso di disoccupazione autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante importo del reddito e modalità di sostentamento nonché specificare presso quale Centro per l'Impiego si è iscritti;
- **condizione I):** copia dell'ultima dichiarazione dei redditi modello CUD, modello 730 o modello Unico;
- **condizione L1):** copia del certificato rilasciato dalla A.S.L competente territorialmente dal quale si deduca la totale inabilità al lavoro;
- **condizione L2):** autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 o certificato di matrimonio ovvero, per i nubendi, autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti data e luogo delle pubblicazioni ovvero dichiarazione di impegno a contrarlo entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando;
- **condizione L4):** copia del certificato rilasciato dalla ASL competente territorialmente attestante il grado di invalidità dal quale si deduca la diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa. Nel caso trattasi di minori copia del certificato rilasciato dalla ASL competente territorialmente attestante l'invalidità e/o la disabilità grave;
- **condizione L5):** autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dovrà essere indicato il numero e la data del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di profugo ovvero copia del decreto prefettizio óra Ufficio Territoriale del Governo.

2) In applicazione dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.200 n. 445, l'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli tesi ad accertare la rispondenza a verità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese, fatta salva, come stabilito dall'art. 76 del citato D.P.R. n.445 /2000, la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci in ordine al possesso dei requisiti previsti e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, a sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.445/2000.

3) In ogni fase del procedimento finalizzato all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. destinata all'assistenza abitativa, potrà essere richiesta all'interessato la documentazione non reperibile presso le pubbliche amministrazioni né oggetto di certificazione da parte delle stesse.

Art. 13

(Attribuzione provvisoria dei punteggi-Modalità di presentazione delle opposizioni)

1) Come previsto dall'art. 3, comma 3, del Regolamento Regionale n.2/2000 e s.m.i., si procederà alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo per ogni domanda all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

2) Ai richiedenti verrà comunicato il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato, come risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi ai requisiti e alle condizioni dichiarati e accertati, fatto salvo quanto statuito dall'art. 2 bis del Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000 e dal presente bando.

3) I richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione alla Commissione Comunale Assegnazione Alloggi, mediante p.e.c. all'indirizzo protocollo@pec.comune.marino.rm.it ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di Erp, presso il Comune di Marino, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della comunicazione stessa. Farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale contenuto nel messaggio pec ovvero la data di ricezione dell'ufficio postale accettante.

Art.14

(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.)

1) La Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n.2 del 20.09.2000 e s.m.i. alla quale sono trasmesse le domande, i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, adotta la graduatoria a norma dell'art. 6 del suddetto Regolamento provvedendo, altresì, all'aggiornamento semestrale della medesima.

2) Pertanto, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Erp, con riferimento alle domande pervenute, rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.

3) La graduatoria, unitamente all'elenco dei nominativi esclusi e dei motivi dell'esclusione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.gov.it.

4) La nuova graduatoria entra in vigore ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e:

- sostituisce a tutti gli effetti quelle precedenti;

- conserva la propria efficacia fino a quando non entrerà in vigore quella relativa al successivo bando generale di concorso.

Art. 15

Domanda di aggiornamento della posizione del richiedente

1) Come stabilito dall'art.7 del Regolamento Regionale n.2/2000 e s.m.i., qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni relative all'attribuzione dei punteggi previste dall'art. 10 del bando e la situazione del richiedente subisca modificazioni, quest'ultimo può trasmettere alla Commissione Comunale, domanda di aggiornamento della propria posizione nel rispetto delle modalità previste dall'art. 8 del presente bando.

2) La commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di:

1. inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;

2. presentazione, ai sensi dell'art.7 del Regolamento Regionale n.2/2000, di domanda di aggiornamento della collocazione in graduatoria da parte dell'interessato;

3. modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

3) I richiedenti che non presentano domanda di aggiornamento o che non sono oggetto di modifiche d'ufficio sono ricollocati in graduatoria con il punteggio già attribuito.

Art.16

Assegnazione degli alloggi

1) Il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio stesso secondo l'ordine risultante dalla graduatoria vigente al momento dell'assegnazione, tenendo conto degli standard di cui all'art.12 del Regolamento Regionale n.2/2000 e s.m.i.

2) Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica dei requisiti per l'accesso stabiliti dall'art. 2 nonché delle condizioni di priorità di cui all'art. 10 dichiarate al momento di presentazione della domanda.

3) Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art.17

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 nonché dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, il Comune di Marino esegue i trattamenti dei dati personali forniti dal richiedente e necessari alla partecipazione al presente procedimento per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in osservanza degli obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della medesima procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza e della nuova normativa europea.

I dati saranno trattati, conformemente al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dai Responsabili interni autorizzati, in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Si precisa che:

- il Titolare del trattamento è il Comune di Marino Largo Palazzo Colonna, 1 00047 Marino (RM);
- il Responsabile interno del trattamento è il Dirigente dell'Area II^, domiciliato come sopra per la carica;
- autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'Area II, per quanto di rispettiva competenza in materia;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nonché per eventuali finalità statistiche e sarà effettuato per il tempo necessario;
- le informazioni trattate saranno dati personali di tipo comune, giudiziari e categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili) idonei a rivelare lo stato di salute;
- i dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.
- i dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa;
- i dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi;
- l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

Art.18

(Norme finali)

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, in particolare alla Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12 ed al Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2 e loro ss.mm.ii

2) Il presente bando, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 480 del 19/06/2020, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Marino e rimarrà pubblicato in Amministrazione trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.gov.it

3) visto l'art.14 comma 4 **si avverte che, coloro che hanno partecipato ai bandi di concorso negli anni precedenti e risultano utilmente collocati nella graduatoria vigente (generale e speciale), se interessati ad essere inseriti nella nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Marino, dovranno necessariamente presentare una nuova domanda a seguito di pubblicazione del presente bando, a pena di mancato inserimento del loro nominativo nella graduatoria stessa.**

I soggetti interessati ad informazioni e/o chiarimenti, possono rivolgersi al seguente ufficio:

Area II- Servizio Patrimonio 06/93662259. Orario dell'ufficio comunale: 9:00-13:00 dal Lunedì al Venerdì

9:00-13:00; 15:30-17:30 Martedì e Giovedì

F.to

IL DIRIGENTE AREA II^

Dott. Roberto GASBARRONI